

Decreto Dirigenziale n. 48 del 06/04/2017

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 11 - UOD Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

AZIENDA AGRICOLA "PORTO DI MOLA" DI ESPOSITO ANTIMO. MOVIMENTI DI TERRA STRETTAMENTE PERTINENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA ALLA LOCALITA' ACQUAMARA DEL COMUNE DI ROCCA D'EVANDRO (CE), FOGLIO DI MAPPA N.28 PART.LLA N.5034 (EX 69) - AUTORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SCAVO DI MATERIALE BASALTICO, FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO FONDIARIO DEL FONDO, ED ALLONTANAMENTO DI PARTE DELLO STESSO VERSO IMPIANTO DI LAVORAZIONE E TRATTAMENTO.



IL DIRIGENTE

Premesso:

- a. che la Regione Campania con la L.R. 13 dicembre 1985, n. 54 modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n. 17, dalla L.R. 27/01/2012, n.1 e dalla L.R. 06/05/2013, n.5 ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3°comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- **b.** che il comma 2 dell'art.1 della citata L.R. n.54/1985 s.m.i. prevede che «*Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le attività di cava i cui lavori di coltivazione dei giacimenti sono formati da materiali classificati di seconda categoria, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, industrialmente utilizzabili*»;
- c. che il medesimo art.1, al comma 4 prescrive che «Non sono inoltre soggetti ad essa gli altri movimenti di terra ed in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche» ed al successivo comma 5 dispone che «Le attività di cui al precedente comma, ove acquistino il carattere di attività di cava, vengono assoggettate alle norme della presente legge e comportano l'automatica decadenza dell'autorizzazione al miglioramento fondiario»;
- d. che, altresì, l'art.2 delle Norme di Attuazione (NdA) del PRAE al comma 2 prevede tra l'altro che «... non sono soggette all'autorizzazione di cui alla presente legge le seguenti attività: a) gli interventi di manutenzione del fondo di proprietà e di miglioramento fondiario entro i limiti volumetrici mc 5.000 per Ha; ...», disponendo con il successivo comma 3 che «Qualora le attività di cui al precedente comma avvengono per gli scopi previsti dalla L.R. 54/1985 e s.m.i. e dalle presenti norme, anche se secondari, acquistano il carattere di attività di cava abusiva e vengono assoggettate alle norme della presente legge»;
- e. che le medesime Norme, all'art.8 comma 2 dispongono che «L'attività estrattiva è autorizzata in funzione del soddisfacimento dell'esigenza di fabbisogno regionale del materiale di seconda categoria di all'articolo 2 del R.D. n. 1443/1927 e s.m.i., calcolato a livello provinciale, ed avviene nel rispetto dei seguenti criteri: a) Prioritariamente, e per quanto possibile, attraverso il riutilizzo del materiale proveniente dall'attività di demolizione, costruzione e scavi; ...»;
- f. che, alla luce delle succitate disposizioni normative, l'ex Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e termali con propria Direttiva prot. n.720507 del 18.10.2013 inerente la "gestione delle rocce da scavo derivanti da miglioramento fondiario" rilasciata ai sensi dell'art.38-bis, comma 4, della L.R. n.54/1985 s.m.i. ha precisato che, qualora la produzione del materiale di Il categoria rappresenti effettivamente attività secondaria rispetto a quella principale di interesse, i competenti Uffici regionali «... debbano autorizzare, se nulla osta, l'estrazione del materiale di Il categoria ...; a tal fine, detto provvedimento dovrà prescrivere il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle citate norme in materia di attività estrattive, tra cui si ricorda, in particolare, il pagamento dei contributi che sono dovuti (per il volume di materiale estratto) ai sensi dell'art.18 della L.R. 54/1985 s.m.i., dell'art.17 della L.R. 15/2005 e dell'art.19 della L.R. 1/2008».

Premesso, altresì:

- a. che l'art.18 della citata L.R. n.54/1985 s.m.i. dispone, al comma 1, che «fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione ... nel quale sarà previsto che il titolare dell'autorizzazione o della concessione è tenuto a versare, in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune o ai Comuni interessati, un contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell'area»;
- **b.** che la L.R. 11/08/2005, n.15, con il comma 1 dell'art.17 ha disposto che *«il titolare di* autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava di cui alla legge regionale n.54/85, e successive modificazioni, è tenuto a versare alla regione Campania, in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo annuo di euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge»;



- **c.** che la L.R. 30/01/2008, n.1, con l'art.19 ha disposto il pagamento, alla Regione Campania, del contributo ambientale da parte dei titolari di autorizzazioni estrattive, dovuto annualmente sul quantitativo di materiale estratto nell'anno di riferimento;
- d. che con direttive prot. n.382783 del 13.05.2011, prot. n.558526 del 13.08.2014 e prot. n.850069 del 09.12.2015, il competente Ufficio UOD Gestione tecnico amministrativa delle cave miniere torbiere e geotermia, trasmettendo i relativi pareri di competenza resi dall'Ufficio Speciale Avvocatura, ha chiarito che i succitati contributi sono dovuti per il solo fatto che viene scavato materiale di Il categoria come classificato dall'art.2 della L.R. n.54/1985 s.m.i.;
- e. che con decreto dirigenziale n.5 del 26.04.2016 (in BURC n.27 del 02.05.2016) la UOD Gestione tecnico amministrativa delle cave miniere torbiere e geotermia ha definito "... le tariffe di convenzione e del contributo ambientale in ragione della variazione dell'indice ISTAT biennale anni 2016/2017".

Premesso, inoltre:

- a. che la L.R. 20.01.2017, n.3 con l'art.15 ha apportato modifiche ed integrazioni all'art.17 della L.R. n.15/2005 ed all'art.19 della L.R. n.1/2008, istitutive dei due contributi dovuti, in favore della Regione Campania, dagli esercenti le attività di cava;
- b. che, in particolare, il comma 1 dell'art.17 della L.R. n.15/2005 risulta così modificato: "Il titolare di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava di cui alla legge regionale n.54/85, e successive modificazioni, è tenuto a versare alla regione Campania, entro il 31 marzo di ogni anno, un contributo annuo di euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge";
- c. che al predetto comma 1 è stato aggiunto il comma 1bis il quale dispone che "I contributi dovuti ai sensi del comma 1 e dell'art.19 della L.R. 30 gennaio 2008, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania Legge Finanziaria 2008) possono essere versati in quattro rate trimestrali di pari importo di cui la prima deve essere versata entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento del volume estratto";
- d. che il comma 1 dell'art.19 della L.R. n.1/2008 risulta così modificato: "I titolari di autorizzazioni e concessioni estrattive sono tenuti annualmente, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 1985, n.54, e dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, al pagamento alla regione Campania di un contributo ambientale così determinato ...";
- e. che il comma 2 del medesimo art.19 è così modificato: "Il contributo indicato al comma 1 è corrisposto, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla scorta dei volumi estratti nel corso dell'anno solare precedente in forza del titolo legittimante la coltivazione rilasciato in conformità del piano regionale delle attività estrattive. L'entità del contributo è aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni biennali intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita";
- f. che l'art.15 della novella L.R. n.3/2017 introduce il comma 3 il quale dispone che "In caso di mancato pagamento dei contributi di cui all'articolo 17 della legge regionale 15/2005 e dell'articolo 19 della legge regionale 1/2008, la competente struttura amministrativa regionale procede al recupero delle somme dovute da prelevare dal deposito cauzionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere). In ogni caso il mancato pagamento dei contributi di cui al presente articolo comporta l'estinzione dell'autorizzazione o concessione estrattiva, per decadenza, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 54/1985".
- g. che con Direttiva prot. n.114528 del 17.02.2017 la UOD Gestione tecnico amministrativa delle cave miniere torbiere e geotermia ha dettato gli indirizzi operativi in merito all'applicazione delle modifiche normative sopra menzionate al fine di uniformare l'azione amministrativa degli Uffici regionali competenti in materia di attività estrattive;
- h. che, in particolare, con riferimento alla novella disposizione introdotta dal comma 3 dell'art.15 della L.R. n.3/2017, la succitata Direttiva prescrive ai Geni Civili competenti per territorio di provvedere a richiedere alle ditte esercenti l'adeguamento alla nuova Norma delle polizze fideiussorie già agli atti dell'ufficio sia in termini di formula contrattuale che, eventualmente ne ricorressero le condizioni, in termini economici.



Premesso, infine:

- a. che, in occasione di sopralluogo svolto congiuntamente al comando Stazione dei Carabinieri di Rocca d'Evandro (CE) in data 9 febbraio 2016 alla località Mortola del medesimo Comune, sono state accertate attività di scavo di materiale basaltico su terreni di proprietà del Sig. Antimo Esposito individuati al catasto al foglio di mappa n.28 particella n.69p;
- b. che il materiale basaltico scavato veniva in parte ridistribuito in loco, per interventi di sistemazione agricola del fondo al fine di destinare le aree ad impianto viticolo, ed in parte era trasferito al vicino impianto di frantumazione e lavorazione ubicato nella stessa località e di proprietà della Ditta Tecno Beton Srl di Capuano Antonio, società anche esecutrice dei lavori di scavo;
- c. che in sede del suddetto accertamento, a seguito di esplicita richiesta da parte dei funzionari verbalizzanti, il proprietario delle aree ha precisato che si stavano svolgendo interventi inerenti la "Comunicazione di inizio lavori dell'attività di movimento terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola" depositata al competete Comune di Rocca d'Evandro (CE) con prot. n.04403 del 10.08.2015;
- d. che, visto quanto accertato in loco, in occasione del predetto sopralluogo i funzionari del Genio Civile hanno disposto la preventiva sospensione delle attività di scavo in attesa di ulteriori verifiche da effettuarsi anche mediante acquisizione di specifica documentazione tecnica;
- **e.** che con nota prot. n.153058 del 03.03.2016, questa UOD ha formulato richiesta documentale in solido alla Azienda Agricola "*Porto di Mola*", in qualità di proprietaria delle aree, ed alla Tecno Beton Srl, in quanto società esecutrice degli scavi al fine di acquisire la seguente documentazione:
 - 1. planimetria recante rilievo planoaltimetrico dello **stato dei luoghi attuale** in scala adeguata e con sovrapposta mappa catastale;
 - **2.** planimetria recante rilievo planoaltimetrico dello <u>stato dei luoghi antecedente alle attività</u> poste in essere sull'area ed accertate in sopralluogo, con sovrapposta mappa catastale;
 - **3.** planimetria recante rilievo planoaltimetrico dello <u>stato dei luoghi finale</u> secondo la proposta d'intervento depositata unitamente alla Comunicazione di inizio lavori prot. n.04403 del 10.08.2015, con sovrapposta mappa catastale;
 - **4.** sezioni con sovrapposizione dell'attuale stato dei luoghi e del profilo di versante antecedente agli scavi con determinazione dei volumi di materiale basaltico estratti;
 - **5.** sezioni con sovrapposizione dell'attuale stato dei luoghi, del profilo di versante antecedente agli scavi e dello stato dei luoghi finali secondo la proposta d'intervento depositata unitamente alla *Comunicazione di inizio lavori* prot. n.04403 del 10.08.2015, con determinazione dei volumi di materiale basaltico eventualmente ancora da estrarre;
 - **6.** relazione sugli interventi da porre in essere rispetto alle scarpate verticali che si impostano in materiale basaltico, rinvenute in sede di sopralluogo, ai fini della loro messa in sicurezza e riqualificazione;
- f. che con la medesima nota prot. n.153058 del 03.03.2016, questo Ufficio ha altresì chiesto all'Amministrazione Comunale di Rocca d'Evandro (CE) di trasmettere un certificato di destinazione urbanistica riferito all'area di interesse corrispondente alla particella n.69 del foglio di mappa n.28 e recante il completo regime vincolistico gravante su di essa.

Considerato:

- a. che con pec acquisita al prot. regionale n.227904 del 04.04.2016, il Comune di Rocca d'Evandro (CE) ha trasmesso il certificato di destinazione urbanistica prot. n.1615 del 23.03.2016 rilasciato dal competente Ufficio Urbanistica;
- **b.** che dal suddetto certificato risulta che l'area di interesse è classificata, nel vigente strumento urbanistico comunale, in "Zona EP Agricola Produttiva" destinata alla "... realizzazione di sedi e di impianti per la trasformazione agricola (vinicola, olearia, casearia, zootecnica, ecc.) ed agroalimentare (conserviera e manifatturiera) ad essa connessa ...";
- **c.** che, altresì, dal succitato certificato di destinazione urbanistica risulta che la "... zona non è sottoposta a vincoli ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.".

Considerato, altresì:

- a. che con nota acquisita al prot. regionale n.175418 del 11.03.2016, il Sig. Antimo Esposito in qualità di titolare della Azienda Agricola "Porto di Mola" nonché di proprietario del fondo di interesse dell'intervento corrispondente alla particella n.69 del foglio di mappa n.28 ha trasmesso la documentazione tecnica in riscontro alla richiamata richiesta prot. regionale n.153058 del 03.03.2016 consistente nei seguenti elaborati:
 - 1. Tav.1 Rilievo plano-altimetrico su mappa catastale di zona "Piano quotato di Rilievo";
 - 2. Tav.1/A Rilievo plano-altimetrico sulla particella catastale "Piano quotato di Rilievo";
 - **3.** Tav.2 Ubicazione zone di intervento su Aerofotogrammetria;
 - 4. Tav.2/A Rilievo plano-altimetrico su Aerofotogrammetria "Piano quotato di Rilievo";
 - 5. Tav.3 Sezioni D-D1 Originaria Rilievo e Progetto;
 - 6. Tav.3/A Sezioni D-D1 Rilievo/Progetto e Originaria/Rilievo;
 - 7. Tav.4 Sezioni A-A1 B-B1 C-C1 "Originarie";
 - 8. Tav.4/A Sezioni A-A1 B-B1 C-C1 "Originarie/Rilievo";
 - 9. Tav.4/B Sezioni A-A1 B-B1 C-C1 "Originarie/Progetto";
 - **10.** Tav.5 Ubicazione zone interessate e Tabella dei calcoli;
 - **11.** Relazione tecnica degli interventi realizzati e di quelli da realizzare;
 - **12.** Copia istanza barcode n. 65380000169, presentata in data 09.02.2016 ai sensi del Reg. (Ce) n.1308/2013 presso la Regione Campania UOD 17 di Caserta;
 - 13. Visure catastali di mappa e partita del terreno oggetto di intervento;
- b. che con pec acquisita al prot. regionale n.520488 del 28.07.2016, l'Azienda Agricola "Porto di Mola" ha trasmesso nota di chiarimenti ed ulteriore documentazione integrativa rappresentata dalla nota di impegno tra l'Azienda e la Tecno Beton Srl, ditta esecutrice dei lavori di scavo e di riporto/sistemazione del fondo, oltre che dalla dichiarazione prot.3910 del 12.07.2016 resa dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Rocca d'Evandro (CE) in cui è asserito che "... l'entità dell'intervento in oggetto non travalica quanto strettamente necessario al miglioramento stesso al quale resta finalizzato".
- c. che con prot. regionale n.696981 del 25.10.2016, questo Ufficio ha chiesto all'Azienda Agricola "Porto di Mola" di trasmettere "il quadro economico finanziario relativo all'attività viticola che si vuole impiantare sul fondo, riportante gli utili netti attualizzati, nonché il quadro economico finanziario relativo all'attività di escavazione e vendita del materiale basaltico, comprensivo di tutte le voci di entrata e di uscita (ancorché attribuite alla ditta escavatrice), anch'esso riportante gli utili netti attualizzati";
- d. che con pec acquisita al prot. regionale n.752430 del 17.11.2016 l'Azienda Agricola "Porto di Mola" ha trasmesso "Piano Economico Finanziario relativo ad un intervento di variazione morfologica, per spianamento, spietra mento e sistemazione con messa a coltura di terreno agricolo", nonché il Quadro Economico Finanziario riferito sia all'attività vitivinicola che si intende impiantare sul fondo che agli interventi di escavazione e vendita del materiale basaltico preventivi.

Rilevato:

- a. che dall'esame dei suindicati atti è emerso che gli interventi già realizzati ed accertati in sede di sopralluogo del 9 febbraio 2016:
 - 1. hanno interessato due sub-zone (settore 1 e settore 2) dell'intera particella aventi rispettivamente superfici di 34.720mq (3,472 Ha) e di 18.000mq (1,800 Ha), per una estensione complessiva di 52.720mq (5,272 Ha);
 - 2. i volumi di materiale basaltico già scavati ammontano, per il settore 1 e il settore 2, rispettivamente a 113.220mc e 3.900mc, per un volume complessivo di materiale basaltico scavato pari a 117.120mc;
 - 3. del summenzionato volume scavato è stato allontanato, dal sito di intervento, un volume complessivo di basalto quantificato con i succitati elaborati in 16.595mc per essere destinato al limitrofo impianto di lavorazione;

- il restante volume di 100.525mc è stato ridistribuito in loco occupando aree di estensione superiore a quelle interessate dagli scavi;
- **b.** che, altresì, dalla medesima documentazione tecnica prot. regionale n.175418 del 11.03.2016, indicata al precedente punto **d.** del CONSIDERATO, si evince che ai fini dell'impianto del vigneto specializzato **è prevista la realizzazione di ulteriori interventi di scavo e riporto che**:
 - interessano due sub-zone (settore 1 e settore 2) dell'intera particella aventi rispettivamente superfici di 49.900mq (4.990 Ha) e di 1.960mq (0,196 Ha), per una estensione complessiva di 51.860mq (5,186 Ha);
 - 2. i volumi di materiale basaltico da scavare ammonterebbero, per il settore 1 e il settore 2, rispettivamente a 123.060mc e 6.780mc, per un volume complessivo di materiale basaltico da scavare pari a 129.840mc;
 - 3. del summenzionato volume da scavare sarà allontanato, dal sito di intervento, un volume complessivo di basalto quantificato con i succitati elaborati in 39.640mc per essere destinato al limitrofo impianto di lavorazione;
 - 4. il restante volume di 90.200mc sarà ridistribuito in loco occupando aree di estensione superiore a quelle interessate dagli scavi.
- **c.** che per i predetti interventi a farsi, come previsto dalla succitata Direttiva prot. n.720507 del 18.10.2013, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Rocca d'Evandro (CE) ha reso dichiarazione prot.3910 del 12.07.2016 in cui è asserito che "... l'entità dell'intervento in oggetto non travalica quanto strettamente necessario al miglioramento stesso al quale resta finalizzato";
- d. che, altresì, dalla documentazione integrativa prot. regionale n.752430 del 17.11.2016, afferente il Piano Economico Finanziario della ditta esecutrice dei lavori di scavo ed il Quadro Economico Finanziario inerente la consequente attività vitivinicola, risulta che:
 - le attività di scavo del materiale basaltico ancora da realizzare sul fondo aziendale per un volume di 39.640mc, con allontanamento dello stesso da destinare all'impianto di lavorazione, dovrebbero rendere un provento netto pari a € 30.087;
 - 2. gli interventi di impianto dell'attività vitivinicola, secondo il proposto progetto, dovrebbero rendere un utile complessivo, riferito ai primi 10 anni di attività, pari a € 273.465,00.

Preso atto:

- a. che l'intervento di miglioramento fondiario proposto dall'Azienda Agricola "Porto di Mola", ed in parte già realizzato come accertato in sede di sopralluogo del 09.02.2016, prevede l'escavazione di "basalto", definito materiale di II categoria ai sensi dell'art.2, comma 3, del R.D. n.1443/1927 e per gli effetti del comma 2 dell'art.1 della L.R. n.54/1985 s.m.i.;
- **b.** che il materiale basaltico già scavato in parte è stato riutilizzato nello stesso sito per l'impianto del vigneto DOC ed in parte è stato allontanato verso l'impianto di lavorazione e trattamento di materiale basaltico presente in zona;
- c. che le attività già realizzate hanno interessato un'area estesa Ha 5,272 con un volume complessivo di materiale basaltico scavato di 117.120mc ed un volume di materiale basaltico già allontanato dal sito di intervento, per destinarlo ad impianto di lavorazione e trattamento, pari a 16.595mc;
- d. che il materiale basaltico ancora da scavare per consentire l'attività vitivinicola, in parte sarà riutilizzato nello stesso sito per l'impianto del vigneto DOC ed in parte sarà allontanato verso l'impianto di lavorazione e trattamento di materiale basaltico presente in zona;
- e. che le attività da realizzare per il completamento dell'intervento di miglioramento fondiario finalizzato all'impianto del vigneto DOC interesseranno un'area estesa Ha 5,186 con un volume complessivo di materiale basaltico scavato di 129.840mc ed un volume di materiale basaltico che sarà allontanato dal sito di intervento, per destinarlo ad impianto di lavorazione e trattamento, stimato in 39.640mc;
- f. che, per quanto sopra, l'intero intervento di miglioramento fondiario in parte già realizzato ed in parte da ancora da attuare prevede un volume complessivo di materiale basaltico da allontanare dal fondo, per destinarlo all'impianto di lavorazione presente in zona, pari a 56.235mc che, rapportato alla superficie di intervento di Ha 5,272, implica un volume di 10.666.73 mc/Ha che risulta superiore al limite volumetrico individuato dalle Norme di Attuazione del PRAE con il comma 2 lett. a) dell'articolo 2 e stabilito in 5.000 mc/Ha;
- g. che dalla documentazione versata in atti dello scrivente Ufficio [cfr. elaborati prot. regionale

- n.752430 del 17.11.2016 denominati "Quadro economico finanziario"] risulta che i proventi derivanti dalla vendita del materiale basaltico da allontanare dal fondo pari complessivamente a € 30.087 risultano nettamente inferiori agli utili derivanti dall'attività vitivinicola calcolati in € 273.465,00 (cfr. punto **d. 2.** del RILEVATO) e riferiti ai primi dieci anni;
- h. che, altresì, il calcolo dei proventi in € 30.087, derivanti dalla vendita del materiale basaltico da allontanare dal fondo per destinarlo ad impianto di lavorazione e trattamento, è da ritenersi sovradimensionato in quanto tra le voci di spesa conteggiate nell'elaborato denominato "Piano Economico Finanziario" prot. regionale n.752430 del 17.11.2016 non risultano quelle connesse al versamento dei contributi previsti dall'art.18 della L.R. n.54/1985 s.m.i., in favore del Comune, nonché dall'art.17 della L.R. n.15/2005 s.m.i. e dall'art.19 della L.R. n.1/2008, in favore della Regione, per un importo complessivo di € 62.589,55.

Ritenuto:

- a. che, da quanto emerso dagli atti a disposizione di questa UOD *Genio Civile di Caserta*, gli interventi di escavazione del materiale basaltico in parte già realizzati ed in parte da realizzare su terreni di proprietà dell'Azienda Agricola "*Porto di Mola*" di Antimo Esposito, sono finalizzati alla sistemazione del fondo e necessari per consentire l'impianto e la coltivazione di un vigneto DOC:
- b. che i suddetti interventi di escavazione del materiale basaltico, classificato di II categoria ai sensi del comma 3 dell'art.2 del R.D. n.1443/1927, per come proposti possono essere ritenuti secondari rispetto all'attività aziendale che si intende sviluppare e, pertanto, sono da ritenersi conformi a quanto disposto dalla vigente normativa di settore [art.1, commi 3 e 4, della L.R. n.54/1985 s.m.i.; art.2, comma 2 lettere a) e b), e art.8, comma 2 lett.a), delle NdA del PRAE] ed a quanto chiarito con la su richiamata Direttiva prot. n.720507 del 18.10.2013, sebbene il volume complessivo di basalto da allontanare dal fondo e destinarlo all'impianto di lavorazione presente in zona ecceda il limite previsto dal comma 2 lett. a) dell'articolo 2 delle NdA del PRAE e stabilito in 5.000 mc/Ha;
- c. che tuttavia, per quanto emerso dalla documentazione integrativa prot. regionale n.752430 del 17.11.2016, afferente il Piano Economico Finanziario della ditta esecutrice dei lavori di scavo ed il Quadro Economico Finanziario inerente la conseguente attività vitivinicola, gli interventi di che trattasi costituiscano attività secondaria oltre che necessaria alla primaria attività agricola finalizzata all'impianto di vitigno DOC, visto quanto evidenziato alle lettere g. e h. del PRESO ATTO;
- d. che, per quanto sopra, si possa consentire la realizzazione degli interventi di scavo e riassetto morfologico del fondo aziendale, preliminari alla realizzazione dell'impianto dell'attività vitivinicola DOC dell'Azienda Agricola "Porto di Mola", secondo gli elaborati progettuali depositati allo scrivente Ufficio ed acquisiti al prot. regionale n.175418 del 11.03.2016 e n.752430 del 17.11.2016, da effettuare sul fondo di proprietà del Signor Antimo Esposito titolare dell'azienda proponente ed individuato catastalmente al foglio di mappa n.28, particella n.5034 (ex p.lla 69), avente superficie di Ha 5,272;
- **e.** che, per la vigente normativa di settore, il proponente è tenuto al pagamento dei contributi sul materiale estratto ed allontanato dal fondo, calcolato come di seguito esplicitato:
 - oneri di convenzione al Comune di Rocca d'Evandro (CE), ex art.18 L.R. n.54/1985 s.m.i., secondo la tariffa di €/mc 0,184;
 - 2. contributo alla Regione Campania, ex art.17 L.R. n.15/2005, secondo la tariffa di €/mc 0,10;
 - contributo ambientale alla Regione Campania, ex art.19 L.R. n.1/2008, secondo la tariffa di €/mc 0,829

Visti:

- **a.** il D.P.R. 9 agosto 1959, n.128 s.m.i.;
- **b.** la L.R. 13 dicembre 1985, n.54;
- **c.** la L.R. 13 aprile 1995, n.17;
- d. la Delibera di Giunta Regionale della Campania di Delega n.3153 del 12/05/1995;
- e. il D.P.G.R.C. n.7018 del 21/07/1995;
- **f.** il D.Lgs. 25 novembre 1996, n.624 s.m.i.;
- g. il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 s.m.i.;



- h. le Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive del 20 giugno 2006;
- i. la L.R. 11 agosto 2005, n.15 s.m.i.; art.17;
- j. la L.R. 30 gennaio 2008, n.1; art.19;
- k. la L.R. 20 gennaio 2017, n.3; art.15.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento titolare della Posizione Organizzativa "Attività Estrattive, Vigilanza mineraria e Attuazione del PRAE" e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. NP.2017. 0002702 del 05.04.2017 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di autorizzare la Azienda Agricola "Porto di Mola" di Antimo Esposito, con sede sociale a Rocca d'Evandro (CE), località Acquamara P. IVA: 02845920616, ad attuare gli interventi di scavo e riassetto morfologico del fondo aziendale, preliminari alla realizzazione dell'impianto vitivinicolo DOC, sul fondo di proprietà del Signor Antimo Esposito titolare dell'azienda proponente ed individuato catastalmente al foglio di mappa n.28, particella n.5034 (ex p.lla 69), avente superficie di Ha 5,272;
- 2. di specificare che gli interventi autorizzati con il presente provvedimento sono quelli di scavo e di riassetto morfologico del fondo previsti dalla documentazione trasmessa dalla Azienda Agricola proponente ed acquisita al prot. regionale n.175418 del 11.03.2016 e n.752430 del 17.11.2016 e consistente degli elaborati di seguito elencati:

| a. Fascicolo generale (Relazione tecnica illustrativa, Visure catastali) | prot.175418 - 11.03.2016 |
|--|--------------------------|
| b. Tav.1 Rilievo plano altimetrico su mappa catastale | prot.175418 - 11.03.2016 |
| c. Tav.1/A Rilievo plano altimetrico sulla particella catastale | prot.175418 - 11.03.2016 |
| d. Tav.2 Ubicazione zone di intervento su aerofotogrammetria | prot.175418 - 11.03.2016 |
| e. Tav.2/A Rilievo plano altimetrico su aerofotogrammetria | prot.175418 - 11.03.2016 |
| f. Tav.3 Sezioni D - D1 "Originaria - Rilievo - Progetto" | prot.175418 - 11.03.2016 |
| g. Tav.3/A Sezz. D - D1 "Rilievo/Progetto - Originaria - Rilievo" | prot.175418 - 11.03.2016 |
| h. Tav.4 Sezz. A-A1, B-B1, C-C1 "Originarie e Rilievo Attuale" | prot.175418 - 11.03.2016 |
| i. Tav.4/A Sezz. A-A1, B-B1, C-C1 "Progetto e Originarie/Rilievo" | prot.175418 - 11.03.2016 |
| j. Tav.4/B Sezz. A-A1, B-B1, C-C1 "Progetto/Rilievo e Originarie/Progetto" | prot.175418 - 11.03.2016 |
| k. Tav.5 Ubicazione zone interessate e tabelle di calcoli volumi | prot.175418 - 11.03.2016 |
| /. Quadro Economico Finanziario | prot.752430 - 17.11.2016 |

- 3. di specificare che gli autorizzati interventi di scavo e riassetto morfologico del fondo aziendale, preliminari alle opere di impianto vitivinicolo DOC dell'Azienda Agricola "Porto di Mola", comportano:
 - a. un volume di materiale basaltico scavato e da scavare nell'area di intervento di 246.960 mc complessivi;
 - b. un volume di materiale basaltico da ridistribuire nella medesima area di intervento di 190.725 mc;
 - c. un volume di materiale basaltico da allontanare e destinare all'impianto di lavorazione e trattamento presente in zona di 56.235 mc;
- 4. di obbligare l'Azienda Agricola "Porto di Mola" a predisporre, prima dell'inizio delle attività, un cronoprogramma degli interventi di scavo e riassetto morfologico del fondo, preliminari alla realizzazione dell'impianto vitivinicolo DOC, mediante Diagramma di Gantt secondo lotti



- riferiti all'anno o a frazioni di anno ed in cui siano indicate le attività a farsi ed i volumi di scavo, di riporto in sito e da allontanare con riferimento al/ai lotto/i stesso/i;
- 5. di obbligare l'Azienda Agricola "Porto di Mola" a trasmettere il predetto cronoprogramma degli interventi di scavo e di riassetto del fondo aziendale 20 giorni prima dell'inizio dei lavori e a dare comunicazione dell'inizio delle attività almeno 8 giorni prima a mezzo pec;
- 6. di disporre che l'Azienda Agricola "Porto di Mola" ed il Comune di Rocca d'Evandro (CE) sottoscrivano una convenzione secondo quanto prescritto dall'art.18 della L.R. n.54/1985 s.m.i., da trasmettere allo scrivente Ufficio debitamente valida a norma di legge;
- 7. di obbligare l'Azienda Agricola "Porto di Mola", ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di settore, a provvedere al pagamento dei contributi in favore del Comune di Rocca d'Evandro (CE) e della Regione Campania da calcolare, sul volume di materiale basaltico estratto ed allontanato dal fondo per essere destinato all'impianto di lavorazione-stimato da progetto in 56.235 mc secondo quanto di seguito indicato con riferimento al biennio 2016-2017 e fatti salvi ulteriori aggiornamenti per gli anni successivi:
 - a. oneri di convenzione al Comune di Rocca d'Evandro (CE), ex art.18 L.R. n.54/1985 s.m.i., secondo la tariffa di €/mc 0,184;
 - b. contributo alla Regione Campania, ex art.17 L.R. n.15/2005, secondo la tariffa di €/mc 0.10;
 - c. contributo ambientale alla Regione Campania, ex art.19 L.R. n.1/2008, secondo la tariffa di €/mc 0,829;
- 8. di obbligare l'Azienda Agricola "Porto di Mola" a provvedere:
 - a. entro il 31 dicembre di ogni anno in cui si svolgeranno le attività di scavo e di riassetto morfologico del fondo aziendale, secondo il cronoprogramma degli interventi di cui ai precedenti punti 4. e 5., al pagamento del contributo di convenzione ex art.18 L.R. n.54/1985 s.m.i. al comune di Rocca d'Evandro (CE), trasmettendo le ricevute attestanti l'avvenuto versamento anche a questo Ufficio;
 - b. ai sensi dell'art.17 della L.R. n.15/2005 e dell'art.19 della L.R. n.1/2008, al pagamento dei contributi dovuti alla Regione Campania sul volume estratto nei tempi previsti dal succitato cronoprogramma, secondo le modalità ed i tempi prescritti dall'art.15 della L.R. n.3/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Alla data del presente provvedimento restano valide le seguenti modalità ed i seguenti tempi: i versamenti sono effettuati entro il 31 marzo dell'anno successivo all'attività di cui al contributo da versare, in unica soluzione, ovvero in quattro (n.4) rate trimestrali di pari importo di cui la prima da pagare entro il 31 marzo, trasmettendo al Genio Civile di Caserta, entro 15 giorni dal versamento, la ricevuta in copia dell'avvenuto pagamento;
 - c. i pagamenti degli importi dovuti alla Regione vanno effettuati con versamenti sul c.c.p. n.21965781 intestati alla Regione Campania, con le seguenti specifiche causali:
 - I. Codice tariffa 1531: causale "pagamento contributo L.R. 15/2005 art.17 comprensivo del debito maturato per il ritardo nel pagamento e degli interessi maturati con suddivisione degli importi per anno";
 - **II.** Codice tariffa 1548: causale "pagamento contributo L.R. 1/2008 art.19 comprensivo del debito maturato per il ritardo nel pagamento e degli interessi maturati con suddivisione degli importi per anno"
- 9. di obbligare l'Azienda Agricola "Porto di Mola" a trasmettere allo scrivente Ufficio, entro 20 giorni dal completamento degli interventi di scavo e riassetto morfologico del fondo aziendale, preliminare all'impianto vitivinicolo DOC, il rilievo planoaltimetrico del fondo a lavori conclusi unitamente al rilievo dell'attuale stato dei luoghi prot. regionale n.175418 del 11.03.2016 restituiti con curve di livello ed alle sezioni raffiguranti la sovrapposizione dello stato dei luoghi ante e post operam con il calcolo dei volumi di materiale effettivamente estratto, distinguendo tra le volumetrie ridistribuite in loco e quelle allontanate e destinate all'impianto di lavorazione presente in zona;

- 10. di obbligare l'Azienda Agricola "Porto di Mola" alla tenuta di un giornale di cantiere in cui siano riportati gli estremi degli autoveicoli (tipo, targa, cubatura di carico) che effettueranno il carico del materiale basaltico allontanato dal fondo per destinarlo all'impianto di lavorazione, il giorno e l'orario del prelievo, oltre ad allegare le bolle di prelievo della relativa cubatura;
- 11. di disporre che l'Azienda Agricola "Porto di Mola" trasmetta, entro 20 giorni dall'inizio delle attività di scavo e riassetto del fondo aziendale, il Documento di Sicurezza e Salute della ditta attuatrice dei lavori, redatto secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavori con specifico riferimento ai cantieri estrattivi (DPR n.128/1959 s.m.i.; D.Lgs. n.624/1996 s.m.i.);
- 12. di disporre che tutte le operazioni siano svolte nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla predetta normativa di settore;
- 13. di disporre che la presente autorizzazione per gli interventi di scavo e riassetto morfologico del fondo aziendale, preliminare alle attività di impianto del vigneto DOC della medesima Azienda, cessa di avere efficacia e validità nel caso di accertate violazioni alle prescrizioni dettate con il presente provvedimento;
- 14. di specificare che la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative in materia di attività estrattive (L.R. n.54/1985 s.m.i.; Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive) e fatti salvi nulla osta, assensi e autorizzazioni comunque denominati di competenza di altre Amministrazioni che siano necessari per dare inizio ai su menzionati lavori di scavo e riassetto morfologico del fondo aziendale, preliminari alle attività di impianto del vigneto DOC della medesima Azienda;
- 15. di obbligare l'Azienda Agricola "Porto di Mola" a trasmettere entro 20 giorni dall'inizio degli interventi di scavo e riassetto morfologico del fondo aziendale di cui al presente provvedimento, tutti i pareri, nulla osta, assensi e autorizzazioni comunque denominati rilasciati da altre Amministrazioni;
- 16. di disporre che il presente Decreto sia consegnato:
 - 16.1 in via cartacea, per notifica unitamente ad una copia della documentazione di progetto:
 - alla Azienda Agricola "Porto di Mola" di Antimo Esposito con sede sociale a Rocca d'Evandro (CE), frazione Acquamara;

16.2 in forma telematica, per competenza e/o conoscenza:

- al Sindaco del Comune di Rocca d'Evandro (CE);
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile 53/08;
- alla UOD 53/08/07 Gestione tecnico amministrativa delle cave, miniere, torbiere e geotermia;
- al Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC;
- al Gruppo Carabinieri Forestale di Caserta;
- al Coordinamento Provinciale dei Carabinieri di Caserta;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Rocca d'Evandro (CE).
- **17.** di specificare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.
- **18.** di disporre per il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs.33/13 e ss.mm.ii., la pubblicazione di quanto richiesto dall'art.23 dello stesso decreto legislativo.

Ing. Sergio Caiazzo